



FONDAZIONE
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

Tra

La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus, con sede legale in Sospiro (Cr) P.zza Libertà 2, iscritta al Registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia al n. 1875, P.I. n. 00385470190 e C.F. 80004030195, in persona del Direttore Generale Dr. FABIO BERTUSI domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come Ente Gestore.

e

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____,
nato/a a _____ il _____, residente a
_____ in via _____,
tel. _____ di seguito per brevità indicato come Utente;

e/o

(da compilare solo se l'obbligazione economica è assunta in via solidale anche da un terzo oltre che dall'Utente del servizio)

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____,
nato/a a _____ il _____, residente a
_____ in via _____, in qualità di
Terzo COOBBLIGATO dell'Utente del CDD2 MINCIO Sig/ra _____,
c.f. _____, nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____,
tel. _____

che assume in via solidale l'obbligazione economica nascente dal presente contratto, indicato per brevità come Terzo COOBBLIGATO

e/o

(da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____,
nato/a a _____ il _____, residente a
_____ in via _____,
in qualità di tutore curatore amministratore di sostegno dell' Utente del CDD2 MINCIO
Sig/ra _____, c.f. _____,
nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in via _____,
tel. _____

di seguito indicato per brevità come "tutore / curatore / amministratore di sostegno"; giusta Decreto di Nomina N. _____ allegato, che agisce in nome e per conto dell'Utente

PREMESSO CHE

- il CDD2 MINCIO, gestito dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, è autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni della Regione Lombardia;
- l'Ente Gestore ha verificato al momento dell'ingresso che l'Utente ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per i Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD), assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune;
- la fruizione del servizio non può aver corso senza la sottoscrizione del presente contratto dai soggetti obbligati al pagamento in quanto fideiussori del fruitore del servizio

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Oggetto del contratto. Prestazioni a carico della Fondazione

L'Ente Gestore accoglie il/la Sig./Sig.ra _____ presso il proprio CDD2 MINCIO sito in Cremona – Via Mincio n. 25, impegnandosi a garantire le prestazioni di cui alla Carta dei servizi, parte integrante del presente contratto, come riportate al successivo art. 5) lett b.

Art. 2)

Obblighi a carico dell'Utente

Con la firma del contratto l'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) si obbliga al pagamento della retta per la fruizione del servizio. Dichiaro di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie e personali non comprese nella retta giornaliera.

L'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) in caso di venuta meno del Terzo Coobbligato, si impegna ad individuare tempestivamente altro soggetto in sostituzione che presta analoga garanzia sottoscrivendo apposito impegno, da allegare al presente contratto. In mancanza, si produrranno gli effetti di cui all'art. 6 lett b) n. 6 (recesso).

Art. 3)

Obblighi a carico del Terzo Coobbligato

Con la firma del contratto il Terzo Coobbligato si obbliga, in via solidale con l'Utente, al pagamento della retta e delle eventuali spese non comprese nella stessa perché escluse, come previsto all'art. 5 lett b).

La presente assunzione del debito, tuttavia, non ha valore liberatorio tanto nei confronti dell'Utente, quanto nei confronti di eventuali soggetti coobbligati in solido, ai sensi di legge, al pagamento della retta e di quant'altro dovuto all'Ente Gestore.

Il Terzo Coobbligato si impegna a comunicare all'Ente Gestore ogni modifica dei dati necessari ai fini del mantenimento del proprio impegno.

Art. 4)

Periodo di prova

Dopo l'inserimento è sempre previsto un periodo di prova di 3 mesi, necessario per comprendere se il servizio proposto sia compatibile ed adatto alle caratteristiche ed esigenze dell'Utente. Terminato tale periodo di prova viene comunicata l'ammissione definitiva o la non ammissione dell'Utente.

Art. 5)

Retta di frequenza

a) Determinazione della retta

La retta di frequenza, dovuta quale corrispettivo per le prestazioni erogate, è decisa unilateralmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore che si riserva la facoltà di modificarla sulla base dell'aumento dell'indice Istat, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale o dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni saranno tempestivamente comunicate in forma scritta. Trascorsi i termini previsti nella comunicazione di modifica senza alcuna manifestazione contraria, la variazione si considererà implicitamente accettata ed i soggetti obbligati tenuti al pagamento nei termini indicati in fattura.

Per l'anno _____, la retta giornaliera a carico dell'Utente ed in via solidale del Terzo obbligato, al netto del contributo sanitario regionale, è pari a € _____.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso nel CDD, come risulta riportata nel fascicolo socio assistenziale, e termina il giorno di cessazione di fruizione del servizio, che è quindi compreso.

b) Prestazioni garantite

Le prestazioni incluse nella retta, che è onnicomprensiva, sono elencate nella carta dei servizi.

Più precisamente sono PRESTAZIONI GARANTITE tutte le attività previste dalla programmazione svolte all'interno e all'esterno della struttura:

- Attività ludico espressive.
- Attività sportive: nuoto, judo, attività in palestra.
- Attività di inclusione sociale: uscite sul territorio che prevedono collaborazioni con enti commerciali, collaborazioni con scuole e biblioteca statale.
- Attività clinico sanitarie riabilitative: fisioterapia, infermiere, figure professionali educative e assistenziali.
- Musicoterapia.
- Danza - movimento terapia.
- Trasporto.

Rientrano invece nelle PRESTAZIONI ESCLUSE:

- Gli acquisti legati alle esigenze personali per es. distributori automatici di bevande, consumazioni e acquisti durante le uscite.
- Spese extra durante le gite come per es. biglietto per mezzi di trasporto pubblici o ingressi a musei.
- Soggiorno estivo.

c) Assenze temporanee

La retta di frequenza è ridotta al 50% in caso di assenza giustificata (malattia comprovata da certificato, ricovero ospedaliero oppure assenza per motivi di famiglia) sino a 30 giorni annui. Oltre tale limite è dovuta la retta intera.

La retta di frequenza rimane invariata in caso di assenza ingiustificata.

d) Certificazione fiscale/Fatturazione

Le fatture emesse saranno intestate all'Utente ed inviate al seguente indirizzo

L'Ente Gestore si impegna a rilasciare annualmente idonea certificazione attestante l'entità della quota parte per spese sanitarie e assistenziali ai fini della deducibilità fiscale, così come previsto dalle norme vigenti.

e) Pagamento retta

Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nella fattura mensile posticipata, intestata al fruitore del servizio, utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato, già predisposto, oppure mediante SEPA o bonifico bancario. Sono fatti salvi termini diversi fissati in accordi, contratti o convenzioni che prevedano scadenze diverse, solo nel caso in cui il pagamento della retta sia posto, in toto o in parte, a carico di Enti Pubblici.

f) Conseguenze del mancato pagamento della retta

Il mancato pagamento della retta nei termini stabiliti, comporta di diritto la corresponsione degli interessi di ritardato pagamento nella misura legale.

In caso di mancato pagamento di tre mensilità consecutive, il contratto si intende risolto di diritto e l'Utente ha obbligo di lasciare il CDD entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento fatta salva l'adozione delle procedure previste per le dimissioni assistite.

Nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utente o venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

L'Ente Gestore si riserva il diritto di agire in giudizio per il recupero del credito insoluto.

ART 6

Termine iniziale e finale del contratto

Il presente contratto decorre dal _____ giorno dell'ingresso al CDD, è a tempo indeterminato e può avere termine per:

- dimissioni volontarie;
- dimissioni da parte dell'Ente Gestore;
- decesso dell'Utente.

A) Dimissioni volontarie

Il recesso per qualsiasi motivo dal presente contratto comporta la rinuncia al posto nel CDD e l'obbligo di lasciare il servizio. In tal caso la volontà dovrà manifestarsi per iscritto compilando apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente Gestore con un preavviso di almeno 15 giorni. L'Utente che lascia il servizio prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l'intero periodo di preavviso non dato. Il recesso, una volta inoltrato, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione l'Utente deve lasciare il CDD.

Alla persona dimissionaria l'Ente Gestore consegna la lettera di dimissione che riporta il programma degli interventi effettuati, le indagini di laboratorio e strumentali compiute, la terapia in atto e consigliata.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto abbandono del servizio. Fino a quella data è dovuto il pagamento della retta.

B) Dimissioni da parte dell'Ente Gestore (Risoluzione e Recesso del Contratto)

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla dimissione dell'Utente in caso di:

1. accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita comunitaria in CDD.
2. mancato pagamento della retta per almeno tre mensilità consecutive, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato dell'Utente in altra idonea struttura o per il suo rinvio al proprio domicilio o altro indicato.
3. disaccordo con i familiari, con l'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) e/o con gli Enti di riferimento in relazione al progetto assistenziale, sanitario e riabilitativo dell'Utente;

4. in caso di mancata adesione alle pratiche sanitarie (accertamenti e trattamenti) da parte dell'Utente, (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno).
5. in caso di atti o comportamenti dell'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) che manifestino un'evidente mancanza di fiducia nell'operato dell'Ente Gestore.
6. mancata sostituzione del Terzo Coobbligato ai sensi dell'art. 2)

Nel caso di dimissione da parte della Fondazione, la stessa potrà essere attuata previa attivazione, da parte della Fondazione stessa, del Comune di residenza dell'Utente e dell'ASST affinché avvenga in forma assistita e solo dopo aver esaurito i propri obblighi normativamente sanciti.

Salvo situazioni di estrema gravità, l'Ente Gestore garantisce la permanenza del soggetto, dalla data di dimissione, per un periodo massimo di 60 giorni, necessario ai servizi per individuare una nuova struttura adeguata.

C) Decesso

In caso di decesso la giornata del decesso viene calcolata per intero.

Art. 7

Polizza assicurativa e responsabilità

L'Ente Gestore risponde dei danni cagionati all'Utente in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia dei propri dipendenti o collaboratori.

A tal fine, ha sottoscritto idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile.

L'Ente Gestore non risponde per i danni a cose o persone cagionati dai propri Utenti se non sottoposti a sorveglianza o custodia del proprio personale.

Art. 8

Fascicolo socio-sanitario ed amministrativo

L'Ente Gestore assicura la regolare tenuta dei fascicoli socio-sanitario (FASAS) ed amministrativo che potranno essere oggetto di consultazione e di richiesta a termini di legge.

In particolare, l'Utente o suo legale rappresentante ha diritto di avere copia della documentazione sanitaria contenuta nel FASAS relativa al periodo trascorso presso il CDD. La richiesta va inoltrata all'Ufficio Sportello Unico ed il rilascio avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio è soggetto al pagamento delle sole spese vive sostenute per la duplicazione cartacea.

Art. 9

Accettazione di clausole e regolamenti

L'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nella Carta dei Servizi, alla quale si rinvia per quanto non previsto nel presente contratto e che è sua parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne ricevuto copia e di conoscerne i contenuti.

È facoltà dell'Ente Gestore apportare modifiche alla Carta dei servizi, che saranno oggetto di tempestiva comunicazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 10

Modifiche al contratto

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che, essendo l'Ente Gestore sottoposto alla

normativa nazionale e regionale applicabile, ogni norma del presente contratto che sia in conflitto con detta normativa è disapplicata e da essa automaticamente sostituita.

Art. 11

Aggiornamento dei dati

Sarà cura dell'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, l'anagrafica dell'Utente stesso ed i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell'invalidità civile ...); in caso di ritardi od omissioni graveranno sull'Utente le spese e gli eventuali danni.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

La Fondazione acquisisce e tratta una serie di dati personali dell'Utente, indispensabili per l'esecuzione del contratto di servizio, in relazione ai fini di cura e assistenza.

Tali dati sono trattati nel rispetto e con tutte le garanzie previste dal Reg. UE n. 2016/679 e D. Lgs. n. 101/2018. All'atto dell'assegnazione del posto all'Utente o persona che lo rappresenta viene fornita precisa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 ed acquisito, ove necessario, il consenso al trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento delle Disabilità.

Art. 13

Divieto di cessione

È fatto divieto di cessione del presente contratto salvo consenso espresso dell'Utente (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno) e dell'Ente Gestore.

Art. 14

D. Lgs. 231/01 e rispetto del Codice Etico

L'Ente Gestore ha approvato un Codice Etico che contiene i valori cui si ispira nell'esercizio della propria attività ed opera conformemente a modalità atte ad evitare la commissione di fatti illeciti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Con la firma del presente contratto, le parti dichiarano di essere a conoscenza del Codice Etico adottato e delle disposizioni di cui dal D. Lgs. n. 231/2001

Art. 15

Foro competente

In caso di controversia le parti eleggono di comune accordo come foro competente il Foro di Cremona.

Letto confermato e sottoscritto.

Sospiro, _____

Per l'Ente Gestore
Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Bertusi)

L'Utente

Il tutore/curatore/amministratore di sostegno

Il Terzo coobbligato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del Contratto in quanto aventi carattere vessatorio: 2, 5, 6, 9 e 15

Per l'Ente Gestore
Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Bertusi)

L'Utente

Il tutore/curatore/amministratore di sostegno

Il Terzo coobbligato
